

D.Lgs. 16-10-2003 n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

Publicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250

Art.11 - Personale

1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, e *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di cui all'articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.

2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto alla disciplina del citato *decreto legislativo n. 502 del 1992*, e successive modificazioni, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del *decreto legislativo n. 502 del 1992* è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. Nei medesimi Istituti è consentita l'assunzione diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale.

3. Nelle Fondazioni e **negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale**, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. **Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina.** Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'*articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* ^{(20) (21)}.

(20) Vedi, anche, il *comma 818 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3; dell'art. 3, commi 1, 4, 5 e 6; dell'art. 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6; dell'art. 5; dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4; dell'art. 8; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, commi 1 e 2; dell'art. 12, comma 2; dell'art. 14; dell'art. 15 commi 1 e 2; dell'art. 16, commi 3 e 4; dell'art. 17, comma 2; dell'art. 19, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 primo e secondo comma, 119 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.

L.R. 12-8-2005 n. 12

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Pubblicata nel B.U. Puglia 16 agosto 2005, n. 103.

Art. 14 - Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Giovanni Paolo II" ⁽¹²⁾.

1. In attuazione dei principi fondamentali dell'*articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del *decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288* (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'*articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003*), come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "De Bellis" di Castellana Grotte e "Giovanni Paolo II" di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale d'intesa col Ministro della salute, uno nominato dal Ministro della salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana uno dei tre componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell'Istituto ⁽¹³⁾.

2. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ⁽¹⁴⁾.

3. Le funzioni di gestione sono svolte da un Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nell'Albo dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL. Il Direttore generale degli IRCCS assicura l'autonomia del Direttore scientifico nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del CIV ⁽¹⁵⁾.

4. Lo schema del contratto tra l'IRCCS e il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario è approvato dalla Giunta regionale ⁽¹⁶⁾.

5. Il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario con incarico quinquennale secondo quanto stabilito dall'*articolo 11 del D.Lgs. n. 288/2003* ⁽¹⁷⁾. Tali direttori cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore generale, entro i successivi sessanta giorni.

6. Sulla base di quanto previsto dall'*articolo 4 del D.Lgs. n. 288/2003*, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005, il Direttore generale nomina il Collegio sindacale, composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali ⁽¹⁸⁾. Il collegio sindacale dura in carica tre anni.

7. Con la nomina del primo Consiglio di indirizzo e verifica (CIV), alla quale la Giunta regionale deve provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano i Commissari in carica ⁽¹⁹⁾.

8. Il Direttore generale, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta il regolamento organizzativo dell'IRCCS nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti cui al comma 1, dalla presente legge e dall'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 per quanto compatibile con le richiamate fonti primarie alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005 ⁽²⁰⁾.

8-bis. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'*articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992* e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie ⁽²¹⁾.

9. Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento economico pari al 25 per cento del trattamento economico del Direttore generale. I componenti del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 30 per cento del trattamento economico del Presidente⁽²²⁾. Il Presidente e i componenti del Collegio sindacale hanno diritto al trattamento economico dei corrispondenti organi delle ASL⁽²³⁾. Il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario sono fissati in misura pari a quelli fissati per le Aziende USL. Il trattamento economico del Direttore scientifico è fissato in misura pari al trattamento del Direttore generale⁽²⁴⁾. Tutti gli oneri economici relativi agli organi di indirizzo, gestione e controllo degli IRCCS gravano sui bilanci dei rispettivi enti^{(25) (26)}.

9-bis. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, ferma restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli organi di cui alla presente legge⁽²⁷⁾.

9-ter. Nell'IRCCS la figura del Segretario generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le modalità previste dall'*articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) e successive modificazioni e integrazioni⁽²⁸⁾.

9-quater. Il Segretario generale, cessato dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della direzione di una UOC amministrativa disponibile nell'IRCCS ed è sottoposto all'ordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo⁽²⁹⁾.

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico".».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*, poi così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. In attuazione dei principi fondamentali dettati dall'*articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione) e dal *decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288* (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'*articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*), per come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "De Bellis" di Castellana Grotte e "Oncologico" di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale e forniti di requisiti di professionalità e onorabilità.».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «2. Il CIV dura in carica quattro anni.».

(15) Periodo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quadriennale, ma cessano anticipatamente, il Direttore generale, in caso di cessazione del CIV e il Direttore scientifico in caso di cessazione del Ministro della salute ove esplicitamente richiesto dal Ministro subentrante.».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «4. Lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico è approvato dalla Giunta regionale.».

(17) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(18) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(22) Periodo così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettere d) ed e), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo.

(23) Periodo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «La Giunta regionale determina il trattamento economico dei componenti il CIV e il Collegio sindacale.».

(24) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(25) Per l'estensione ai componenti dell'organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie della misura del compenso stabilito dal presente comma vedi l'*art. 5, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 ottobre 2013, n. 28*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*, poi così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera f), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 22 novembre 2005, n. 14*.